Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Sabato, 9 gennaio 1932 - Anno X** — **Numero 6**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umbert
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Em 1 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1891.**

LEGGE 10 dicembre 1931, n. **1597.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1892**.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. **1590**.

Contributi dovuti dai Comuni del Veneto in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che le modifica;

Veduto l'art. 19 del R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577,

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° aprile 1930 nei Comuni delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 122. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni deb'ono versare annualmente alla R. tesoreria dello Stato, per il periodo 1° aprile 1930 - 31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 55 lettera C, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	1. — PROVINCIA DI BELLUNO.			
1	Agordo	9	400	3.600
2	Alano di Piave	8	»	3.200
3	Alleghe	4	»	1.600
4	Arsiè	17	»	6.800
5	Auronzo	16	»	6.400
6	Borca	2	»	800
7	Calalzo	5	»	2.000
8	Castello Lavazzo	4	»	1.600
9	Cencenighe	4	»	1.600
10	Cesiomaggiore	15	»	6.000
11	Chies d'Alpago	5	»	2.000
12	Cibiana	4	»	1.600
13	Colle Santa Lucia	2	»	800
14	Comelico Superiore	12	»	4.800
15	Cortina d'Ampezzo	10	»	4.000
16	Danta	2	»	800
17	Domegge	6	»	2.400
18	Falcade	8	»	3.200
19	Farra d'Alpago	7	»	2.800
20	Feltre	41	»	16.400
21	Fonzaso	9	»	3.600
22	Forno di Canale	6	»	2.400
23	Forno di Zoldo	13	»	5.200
24	Gosaldo	6	»	2.400
25	Lamon	15	»	6.000
26	La Valle	4	»	1.600
27	Lentiai	8	»	3.200
28	Limana	8	»	3.200
29	Livinallongo	4	»	1.600
30	Longarone	10	»	4.000
31	Lorenzago	5	»	2.000
32	Lozzo Cadore	6	»	2.400
33	Mel	20	»	8.000
34	Ospitale	2	»	800
35	Pedavena	10	»	4.000
36	Perarolo	3	»	1.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
37	Pieve d'Alpago	4	400	1.600
38	Pieve di Cadore	9	»	3.600
39	Ponte nell'Alpi	15	»	6.000
40	Puos d'Alpago	3	»	1.200
41	Quero	5	»	2.000
42	Rivamonte	4	»	1.600
43	Rocca Pietore	5	»	2.000
44	San Gregorio nelle Alpi	6	»	2.400
45	San Nicolò di Comelico	2	»	800
46	San Pietro Cadore	10	»	4.000
47	Santa Giustina	17	»	6.800
48	San Tommaso	6	»	2.400
49	Santo Stefano di Cadore	10	»	4.000
50	San Vito di Cadore	3	»	1.200
51	Sappada	4	»	1.600
52	Sedico	16	»	6.400
53	Selva di Cadore	4	»	1.600
54	Seren del Grappa	11	»	4.400
55	Sospirolo	10	»	4.000
56	Sovramonte	10	»	4.000
57	Taibon	4	»	1.600
58	Tambre d'Alpago	6	»	2.400
59	Trichiana	10	»	4.000
60	Vallada	3	»	1.200
61	Valle di Cadore	8	»	3.200
62	Vas	5	»	2.000
63	Vigo di Cadore	8	»	3.200
64	Vodo	5	»	2.000
65	Voltago	4	»	1.600
66	Zoldo Alto	4	»	1.600
67	Zoppè	2	»	800
	Totali	523		209.200

II. — Provincia di PADOVA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
1	Abano Terme	13	400	5.200
2	Agna	7	»	2.800
3	Albignasego	13	»	5.200
4	Anguillara Veneta	9	»	3.600
5	Arquà Petrarca	4	400	1.600
6	Arre	5	»	2.000
7	Arzer Grande	7	»	2.800
8	Bagnoli di Sopra	7	»	2.800
9	Baone	9	»	3.600
10	Barbona	4	»	1.600
11	Battaglia Terme	7	»	2.800
12	Boara Pisani	7	»	2.800
13	Borgoricco	10	»	4.000
14	Bovolenta	9	»	3.600
15	Brugine	9	»	3.600
16	Cadoneghe	8	»	3.200
17	Campodarsego	15	»	6.000
18	Campodoro	4	»	1.600
19	Camposampiero	16	»	6.400
20	Campo San Martino	9	»	3.600
21	Candiana	7	»	2.800
22	Carceri	5	»	2.000
23	Carmignano di Brenta	9	»	3.600
24	Carrara San Giorgio	7	»	2.800
25	Carrara Santo Stefano	4	»	1.600
26	Cartura	8	»	3.200
27	Casale di Scodosia	9	»	3.600
28	Casal Ser Ugo	6	»	2.400
29	Castelbaldo	7	»	2.800
30	Cervarese Santa Croce	8	»	3.200
31	Cinto Euganeo	5	»	2.000
32	Cittadella	24	»	9.600
33	Codevigo	12	»	4.800
34	Conselve	13	»	5.200
35	Correzzola	14	»	5.600
36	Curtarolo	8	»	3.200
37	Fontaniva	11	»	4.400
38	Galliera Veneta	5	»	2.000
39	Galzignano	7	»	2.800
40	Gazzo	7	»	2.800
41	Grantorto	6	»	2.400
42	Granze	4	»	1.600
43	Legnaro	10	»	4.000
44	Limena	7	»	2.800
45	Loreggia	9	»	3.600
46	Lozzo Atesino	7	»	2.800
47	Maserà di Padova	8	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
48	Masi	7	400	2.800
49	Massanzago	6	»	2.400
50	Megliadino San Fidenzio	7	»	2.800
51	Megliadino San Vitale	6	»	2.400
52	Merlara	9	»	3.600
53	Mestrino	9	»	3.600
54	Monselice	23	»	9.200
55	Montagnana	29	»	11.600
56	Noventa Padovana	7	»	2.800
57	Ospedaletto Euganeo	12	»	4.800
58	Pernumia	9	»	3.600
59	Piacenza d'Adige	8	»	3.200
60	Piazzola sul Brenta	23	»	9.200
61	Piombino Dese	12	»	4.800
62	Piove di Sacco	23	»	9.200
63	Polverara	5	»	2.000
64	Ponso	5	»	2.000
65	Pontelongo	8	»	3.200
66	Ponte San Nicolò	10	»	4.000
67	Pozzonovo	7	»	2.800
68	Rovolon	9	»	3.600
69	Rubano	8	»	3.200
70	Saccolongo	7	»	2.800
71	Saletto	8	»	3.200
72	San Giorgio delle Pertiche	12	»	4.800
73	San Giorgio in Bosco	11	»	4.400
74	San Martino di Lupari	17	»	6.800
75	San Pietro in Gù	7	»	2.800
76	San Pietro Montagnon	7	»	2.800
77	San Pietro Viminario	6	»	2.400
78	Santa Giustina in Colle	11	»	4.400
79	Santa Margherita d'Adige	7	»	2.800
80	Sant'Angelo di Piove di Sacco	8	»	3.200
81	Sant'Elena	4	»	1.600
82	Sant'Urbano	10	»	4.000
83	Saonara	7	»	2.800
84	Selvazzano Dentro	10	»	4.000
85	Solesino	7	»	2.800
86	Stanghella	9	»	3.600
87	Teolo	15	»	6.000
88	Terrassa Padovana	4	»	1.600
89	Tombolo	10	»	4.000
90	Torreglia	7	»	2.800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
91	Trebaseleghe	13	400	5.200
92	Tribano	10	»	4.000
93	Urbana	7	»	2.800
94	Veggiano	5	»	2.000
95	Vescovana	6	»	2.400
96	Vighizzolo d'Este	3	»	1.200
97	Vigodarzere	11	»	4.400
98	Vigonza	18	»	7.200
99	Villa del Conte	10	»	4.000
100	Villa Estense	7	»	2.800
101	Villafranca Padovana	11	»	4.400
102	Villanova di Camposampiero	7	»	2.800
103	Vo	8	»	3.200
	Totali . . .	941		376.400

III. — Provincia di ROVIGO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	Totale
1	Adria per ex comuni di Bellombra, Bottrighe e Cà Emo.	24	400	9.600
2	Ariano nel Polesine	22	»	8.800
3	Arquà Polesine	9	»	3.600
4	Badia Polesine	26	»	10.400
5	Bagnolo di Po	6	»	2.400
6	Bergantino	9	»	3.600
7	Bosaro	4	»	1.600
8	Calto	5	»	2.000
9	Canaro	11	»	4.400
10	Canda	5	»	2.000
11	Castelguglielmo	9	»	3.600
12	Castelmassa	27	»	10.800
13	Ceneselli	10	»	4.000
14	Ceregnano	5	»	2.000
15	Corbola	11	»	4.400
16	Costa di Rovigo	9	»	3.600
17	Crespino	14	»	5.600
18	Ficarolo	12	»	4.800
19	Fiesso Umbertiano	13	»	5.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
20	Frassinelle Polesine	5	400	2.000
21	Fratta Polesine	12	»	4.800
22	Gaiba	4	»	1.600
23	Gavello	10	»	4.000
24	Giacciano con Baruchella	15	»	6.000
25	Guarda Veneta	6	»	2.400
26	Lendinara	26	»	10.400
27	Loreo	17	»	6.800
28	Lusia	8	»	3.200
29	Melara	9	»	3.600
30	Occhiobello	16	»	6.400
31	Papozze	7	»	2.800
32	Pettorazza Grimani	7	»	2.800
33	Pincara	4	»	1.600
34	Polesella	10	»	4.000
35	Pontecchio Polesine	6	»	2.400
36	Porto Tolle	13	»	5.200
37	Salara	7	»	2.800
38	San Bellino	4	»	1.600
39	San Martino di Venezze	11	»	4.400
40	Stienta	10	»	4.000
41	Taglio di Po	15	»	6.000
42	Taglio di Porto Viro	29	»	11.600
43	Trecenta	16	»	6.400
44	Villadose	11	»	4.400
45	Villamarzana	4	»	1.600
46	Villanova del Ghebbo	5	»	2.000
47	Villanova Marchesana	7	»	2.800
	Totali . . .	525		210.000

IV. — Provincia di TREVISO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
1	Altivole	9	400	3.600
2	Arcade	14	»	5.600
3	Asolo	23	»	9.200
4	Borso del Grappa	10	»	4.000
5	Breda di Piave	11	»	4.400
6	Cappella Maggiore	7	»	2.800
7	Carbonera	10	400	4.000
8	Casale sul Sile	10	»	4.000
9	Casier	7	»	2.800
10	Castelfranco Veneto	34	»	13.600
11	Castello di Godego	9	»	3.600
12	Cavaso del Tomba	7	»	2.800
13	Cessalto	10	»	4.000
14	Chiarano	7	»	2.800
15	Cimadolmo	5	»	2.000
16	Cison di Valmarino	6	»	2.400
17	Codognè	9	»	3.600
18	Colle Umberto	8	»	3.200
19	Conegliano	31	»	12.400
20	Cordignano	11	»	4.400
21	Cornuda	7	»	2.800
22	Crocetta del Montello	12	»	4.800
23	Farra di Soligo	13	»	5.200
24	Follina	9	»	3.600
25	Fontanelle	11	»	4.400
26	Fonte	6	»	2.400
27	Fregona	10	»	4.000
28	Gaiarine	13	»	5.200
29	Godega di Sant'Urbano	9	»	3.600
30	Gorgo al Monticano	10	»	4.000
31	Istrana	10	»	4.000
32	Loria	12	»	4.800
33	Mansuè	8	»	3.200
34	Mareno di Piave	10	»	4.000
35	Maser	7	»	2.800
36	Maserada sul Piave	10	»	4.000
37	Meduna di Livenza	6	»	2.400
38	Melma	9	»	3.600
39	Miane	10	»	4.000
40	Mogliano Veneto	23	»	9.200
41	Monastier di Treviso	10	»	4.000
42	Montebelluna	41	»	16.400
43	Morgano	7	»	2.800
44	Moriago	5	»	2.000
45	Motta di Livenza	17	»	6.800
46	Nervesa della Battaglia	15	»	6.000
47	Oderzo	29	»	11.600
48	Ormelle	10	»	4.000
49	Orsago	4	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
50	Paderno del Grappa	4	400	1.600
51	Paese	16	»	6.400
52	Pederobba	9	»	3.600
53	Pieve di Soligo	15	»	6.000
54	Ponzano Veneto	8	»	3.200
55	Portobuffolè	2	»	800
56	Possagno	6	»	2.400
57	Povegliano	7	»	2.800
58	Preganziol	10	»	4.000
59	Quinto di Treviso	7	»	2.800
60	Resana	12	»	4.800
61	Revine Lago	6	»	2.400
62	Riese	15	»	6.000
63	Roncade	20	»	8.000
64	Salgareda	12	»	4.800
65	San Biagio di Callalta	18	»	7.200
66	San Fior	9	»	3.600
67	San Pietro di Feletto	8	»	3.200
68	San Polo di Piave	10	»	4.000
69	Santa Lucia di Piave	9	»	3.600
70	San Vendemiano	11	»	4.400
71	San Zenone degli Ezzelini	11	»	4.400
72	Sarmede	9	»	3.600
73	Segusino	4	»	1.600
74	Sernaglia della Battaglia	9	»	3.600
75	Spresiano	11	»	4.400
76	Susegana	14	»	5.600
77	Tarzo	12	»	4.800
78	Trevignano	13	»	5.200
79	Valdobbiadene	19	»	7.600
80	Vazzola	12	»	4.800
81	Vedelago	24	»	9.600
82	Vidor	6	»	2.400
83	Villorba	14	»	5.600
84	Vittorio Veneto	58	»	23.200
85	Volpago del Montello	17	»	6.800
86	Zenson di Piave	5	»	2.000
87	Zero Branco	13	»	5.200
	Totali . . .	1.046		418.400

V. — Provincia di UDINE.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
1	Aiello	6	400	2.400
2	Amaro	4	»	1.600
3	Ampezzo	10	»	4.000
4	Andreis	4	»	1.600
5	Aquileia	32	»	12.800
6	Arba	6	»	2.400
7	Arta	10	»	4.000
8	Artegna	16	»	6.400
9	Attimis	9	»	3.600
10	Aviano	27	»	10.800
11	Azzano Decimo	28	»	11.200
12	Bagnaria Arsa	9	»	3.600
13	Barcis	4	»	1.600
14	Basiliano	17	»	6.800
15	Bertiolo	8	»	3.200
16	Bicinicco	5	»	2.000
17	Bordano	4	»	1.600
18	Brugnera	14	»	5.600
19	Budoja	9	»	3.600
20	Buja	31	»	12.400
21	Buttrio	6	»	2.400
22	Campoformido	8	»	3.200
23	Campolongo al Torre	6	»	2.400
24	Caneva	18	»	7.200
25	Casarza della Delizia	16	»	6.400
26	Cassacco	8	»	3.200
27	Castelnuovo del Friuli	11	»	4.400
28	Castion di Strada	11	»	4.400
29	Cavasso Nuovo	9	»	3.600
30	Cavazzo Carnico	6	»	2.400
31	Cercivento	4	»	1.600
32	Cervignano del Friuli	21	»	8.400
33	Chions	16	»	6.400
34	Chiòpris Viscone	4	»	1.600
35	Chiusaforte	8	»	3.200
36	Cimolais	2	»	800
37	Claut	5	»	2.000
38	Clauzetto	6	»	2.400
39	Codroipo	39	»	15.600
40	Colloredo di Monte Albano	11	»	4.400
41	Comeglians	7	»	2.800
42	Cordenons	24	»	9.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
43	Cordovado	7	400	2.800
44	Coseano	9	»	3.600
45	Dignano	9	»	3.600
46	Degna	3	»	1.200
47	Drenchia	3	»	1.200
48	Enemonzo	9	»	3.600
49	Erto e Casso	4	»	1.600
50	Faedis	12	»	4.800
51	Fagagna	23	»	9.200
52	Fanna	7	»	2.800
53	Fiume Veneto	20	»	8.000
54	Flaibano	5	»	2.000
55	Fontanafredda	18	»	7.200
56	Forgaria	11	»	4.400
57	Forni Avoltri	6	»	2.400
58	Forni di Sopra	7	»	2.800
59	Forni di Sotto	5	»	2.000
60	Frisanco	5	»	2.000
61	Gemona	33	»	13.200
62	Gonars	10	»	4.000
63	Grimacco	3	»	1.200
64	Ioannis	2	»	800
65	Latisana	21	»	8.400
66	Lauco	8	»	3.200
67	Lestizza	14	»	5.600
68	Ligosullo	2	»	800
69	Lusevera	4	»	1.600
70	Magnano in Riviera	10	»	4.000
71	Maiano	21	»	8.400
72	Malborghetto-Valbruna	5	»	2.000
73	Maniago	19	»	7.600
74	Manzano	9	»	3.600
75	Marano Lagunare	5	»	2,000
76	Martignacco	14	»	5.600
77	Meduno	8	»	3.200
78	Meretto di Tomba	11	»	4.400
79	Moggio Udinese	9	»	3.600
80	Moimacco	3	»	1.200
81	Montereale Cellina	16	»	6.400
82	Morsano al Tagliamento	12	»	4.800
83	Mortegliano	14	»	5.600
84	Moruzzo	7	»	2.800
85	Muzzana del Turgnano	6	»	2.400
86	Nimis	11	»	4.400
87	Osoppo	8	400	3.200
88	Ovaro	7	»	2.800
89	Palazzolo della Stella	7	»	2.800
90	Palmanova	13	»	5.200
91	Paluzza	16	»	6.400
92	Pasian di Prato	9	»	3.600
93	Pasiano	25	»	10.000
94	Paularo	12	»	4.800
95	Pavia d'Udine	14	»	5.600
96	Pinzano al Tagliamento	10	»	4.000
97	Platischis	8	»	3.200
98	Pocenia	8	»	3.200
99	Polcenigo	14	»	5.600
100	Pontebba	18	»	7.200
101	Porcia	16	»	6.400
102	Porpetto	7	»	2.800
103	Povoletto	12	»	4.800
104	Pozzuolo del Friuli	16	»	6.400
105	Pradamano	8	»	3.200
106	Prata di Pordenone	12	»	4.800
107	Prato Carnico	9	»	3.600
108	Pravisdomini	8	»	3.200
109	Precenicco	4	»	1.600
110	Premariacco	8	»	3.200
111	Prepotto	4	»	1.600
112	Pulfero	8	»	3.200
113	Ragogna	13	»	5.200
114	Ravascletto	7	»	2.800
115	Raveo	2	»	800
116	Reana del Roiale	11	»	4.400
117	Remanzacco	10	»	4.000
118	Resia	9	»	3.600
119	Resiutta	3	»	1.200
120	Rigolato	8	»	3.200
121	Rive d'Arcano	12	»	4.800
122	Rivignano	12	»	4.800
123	Ronchis	7	»	2.800
124	Roveredo in Piano	4	»	1.600
125	Ruda	16	»	6.400
126	Sacile	25	»	10.000
127	San Daniele del Friuli	24	»	9.600
128	San Giorgio della Richinvelda	15	»	6.000
129	San Giorgio di Nogaro	23	»	9.200
130	San Giovanni al Natisone	11	»	4.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
131	San Leonardo		400	2.800
132	San Pietro al Natisone	11	»	4.400
133	San Quirino	9	»	3.600
134	Santa Maria la Longa	6	»	2.400
135	San Vito al Torre	6	»	2.400
136	Sauris	2	»	800
137	Savogna	2	»	800
138	Sedegliano	15	»	6.000
139	Sequals	9	»	3.600
140	Sesto al Reghena	17	»	6.800
141	Socchieve	9	»	3.600
142	Spilimbergo	27	»	10.800
143	Stregna	3	»	1.200
144	Sutrio	6	»	2.400
145	Talmassons	12	»	4.800
146	Tarcento	36	»	14.400
147	Tarvisio	19	»	7.600
148	Tavagnacco	25	»	10.000
149	Teor	9	»	3.600
150	Tolmezzo	19	»	7.600
151	Torreano	8	»	3.200
152	Tramonti di Sopra	6	»	2.400
153	Tramonti di Sotto	6	»	2.400
154	Trasaghis	13	»	5.200
155	Travesio	9	»	3.600
156	Treppo Carnico	6	»	2.400
157	Treppo Grande	8	»	3.200
158	Tricesimo	16	»	6.400
159	Trivignano Udinese	5	»	2.000
160	Vallenoncello	4	»	1.600
161	Valvasone	18	»	7.200
162	Varmo	13	»	5.200
163	Venzone	13	»	5.200
164	Verzegnis	6	»	2.400
165	Villa Santina	7	»	2.800
166	Visco	3	»	1.200
167	Vito d'Asio	11	»	4.400
168	Vivaro	5	»	2.000
169	Zoppola	19	»	7.600
170	Zuglio	4	»	1.600
	Totali	1.861		744.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
	VI. — Provincia di VENEZIA.			
1	Annone Veneto	10	400	4.000
2	Campagna Lupia	7	»	2.800
3	Campolongo Maggiore	12	»	4.800
4	Camponogara	12	»	4.800
5	Caorle	7	»	2.800
6	Cavarzere	35	»	14.000
7	Cavazuccherina	11	»	4.400
8	Ceggia	8	»	3.200
9	Chioggia	49	»	19.600
10	Cinto Caomaggiore	7	»	2.800
11	Cona	8	»	3.200
12	Concordia Sagittaria	10	»	4.000
13	Dolo	18	»	7.200
14	Fiesso d'Artico	5	»	2.000
15	Fossalta di Piave	7	»	2.800
16	Fossalta di Portogruaro	11	»	4.400
17	Fossò	8	»	3.200
18	Grisolera	7	»	2.800
19	Gruaro	6	»	2.400
20	Marcon	4	»	1.600
21	Martellago	12	»	4.800
22	Meolo	11	»	4.400
23	Mira	36	»	14.400
24	Mirano	29	»	11.600
25	Musile di Piave	12	»	4.800
26	Noale	15	»	6.000
27	Noventa di Piave	13	»	5.200
28	Pianiga	11	»	4.400
29	Portogruaro	32	»	12.800
30	Pramaggiore	7	»	2.800
31	Salzano	10	»	4.000
32	San Donà di Piave	41	»	16.400
33	San Michele al Tagliamento	15	»	6.000
34	San Michele del Quarto	5	»	2.000
35	Santa Maria di Sala	14	»	5.600
36	Santo Stino di Livenza	17	»	6.800
37	Scorzè	16	»	6.400
38	Spinea	10	»	4.000
39	Stra	10	»	4.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
40	Teglio Veneto	6	400	2.400
41	Torre di Mosto	9	»	3.600
42	Vigonovo	11	»	4.400
	Totali . . .	584		233.600

VII. Provincia di VERONA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
1	Affi	2	400	800
2	Albaredo d'Adige	13	»	5.200
3	Angiari	5	»	2.000
4	Arcole	10	»	4.000
5	Badia Calavena	10	»	4.000
6	Bardolino	9	»	3.600
7	Belfiore	4	»	1.600
8	Bevilacqua-Boschi	7	»	2.800
9	Bonavigo	6	»	2.400
10	Bosco Chiesanova	9	»	3.600
11	Bovolone	13	»	5.200
12	Brentino Belluno	5	»	2.000
13	Brenzone	6	»	2.400
14	Bussolengo	9	»	3.600
15	Buttapietra	5	»	2.000
16	Caldiero	7	»	2.800
17	Caprino Veronese	17	»	6.800
18	Casaleone	12	»	4.800
19	Castagnaro	13	»	5.200
20	Castel d'Azzano	4	»	1.600
21	Castelnuovo di Verona	10	»	4.000
22	Cavaion Veronese	4	»	1.600
23	Cazzano di Tramigna	5	»	2.000
24	Cerea	21	»	8.400
25	Cologna Veneta	23	»	9.200
26	Colognola ai Colli	11	»	4.400
27	Costermano	6	»	2.400
28	Dolcé	7	»	2.800
29	Erbé	4	»	1.600
30	Erbezzo	2		800
31	Ferrara di Monte Baldo	2	400	800
32	Fumane	11	»	4.400
33	Garda	5	»	2.000
34	Gazzo Veronese	19	»	7.600
35	Grezzana	18	»	7.200
36	Illasi	9	»	3.600
37	Isola della Scala	18	»	7.200
38	Isola Rizza	8	»	3.200
39	Lavagno	6	»	2.400
40	Lazise	11	»	4.400
41	Legnago	40	»	16.000
42	Malcesine	7	»	2.800
43	Marano di Valpolicella	6	»	2.400
44	Mezzane di Sotto	4	»	1.600
45	Minerbe	10	»	4.000
46	Mizzole	4	»	1.600
47	Montecchia di Crosara	8	»	3.200
48	Monteforte d'Alpone	13	»	5.200
49	Mozzecane	5	»	2.000
50	Negrar	12	»	4.800
51	Nogara	16	»	6.400
52	Nogarole Rocca	7	»	2.800
53	Oppeano	10	»	4.000
54	Pastrengo	3	»	1.200
55	Pescantina	11	»	4.400
56	Peschiera del Garda	9	»	3.600
57	Povegliano Veronese	7	»	2.800
58	Pressana	15	»	6.000
59	Rivoli Veronese	4	»	1.600
60	Roncà	9	»	3.600
61	Ronco all'Adige	13	»	5.200
62	Roverchiara	8	»	3.200
63	Roverè Veronese	6	»	2.400
64	Salizzole	8	»	3.200
65	San Bonifacio	24	»	9.600
66	San Giovanni Ilarione	13	»	5.200
67	Sanguinetto	11	»	4.400
68	San Martino Buon Albergo	12	»	4.800
69	San Mauro di Saline	4	»	1.600
70	San Pietro di Morubio	6	»	2.400
71	San Pietro in Cariano	13	»	5.200
72	Sant'Ambrogio di Valpolicella	15	»	6.000
73	Sant'Anna d'Alfaedo	10	»	4.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
74	San Zeno di Montagna	2	400	800
75	Selva di Progno	7	»	2.800
76	Soave	15	»	6.000
77	Sommacampagna	11	»	4.400
78	Sona	10	»	4.000
79	Sorgà	9	»	3.600
80	Terrazzo	9	»	3.600
81	Torri del Benaco	5	»	2.000
82	Tregnago	8	»	3.200
83	Trevenzuolo	7	»	2.800
84	Valeggio sul Mincio	17	»	6.800
85	Velo Veronese	3	»	1.200
86	Veronella	11	»	4.400
87	Vestenanuova	9	»	3.600
88	Vigasio	9	»	3.600
89	Villa Bartolomea	18	»	7.200
90	Villafranca di Verona	29	»	11.600
91	Zevio	20	»	8.000
92	Zimella	10	»	4.000
	Totali	918		367.200

VIII. — Provincia di VICENZA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
1	Agugliaro	4	400	1.600
2	Albettone	6	»	2.400
3	Alonte	3	»	1.200
4	Altavilla Vicentina	7	»	2.800
5	Altissimo	4	»	1.600
6	Arcugnano	11	»	4.400
7	Arsiero	13	»	5.200
8	Arzignano	23	»	9.200
9	Asigliano Veneto	3	»	1.200
10	Barbarano Vicentino	8	»	3.200
11	Bassano del Grappa	38	»	15.200
12	Bolzano Vicentino	7	»	2.800
13	Breganze	14	»	5.600
14	Brendola	10	»	4.000
15	Bressanvido	6	»	2.400
16	Brogliano	4	»	1.600
17	Caldogno	8	400	3.200
18	Caltrano	5	»	2.000
19	Calvene	5	»	2.000
20	Camisano Vicentino	13	»	5.200
21	Campiglia dei Berici	6	»	2.400
22	Campolongo sul Brenta	2	»	800
23	Carrè	4	»	1.600
24	Cartigliano	5	»	2.000
25	Cassola	6	»	2.400
26	Castegnero	5	»	2.000
27	Castelgomberto	8	»	3.200
28	Chiampo	12	»	4.800
29	Chiuppano	5	»	2.000
30	Cismon del Grappa	7	»	2.800
31	Cogollo del Cengio	7	»	2.800
32	Conco	13	»	5.200
33	Cornedo Vicentino	13	»	5.200
34	Costabissara	6	»	2.400
35	Creazzo	7	»	2.800
36	Crespadoro	7	»	2.800
37	Crosara	7	»	2.800
38	Dueville	16	»	6.400
39	Enego	11	»	4.400
40	Fara Vicentino	11	»	4.400
41	Forni di Val d'Astico	2	»	800
42	Foza	4	»	1.600
43	Gallio	7	»	2.800
44	Gambellara	9	»	3.600
45	Gambugliano	2	»	800
46	Grancona	5	»	2.000
47	Grisignano di Zocco	6	»	2.400
48	Grumolo delle Abbadesse	4	»	1.600
49	Isola Vicentina	14	»	5.600
50	Laghi	2	»	800
51	Lastebasse	2	»	800
52	Longare	8	»	3.200
53	Lonigo	23	»	9.200
54	Lugo di Vicenza	7	»	2.800
55	Lusiana	16	»	6.400
56	Malo	17	»	6.800
57	Marano Vicentino	9	»	3.600
58	Marostica	16	»	6.400
59	Mason Vicentino	6	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
60	Molvena	4	400	1.600
61	Montebello Vicentino	16	»	6.400
62	Montecchio Maggiore	18	»	7.200
63	Montecchio Precalcino	7	»	2.800
64	Monte di Malo	6	»	2.400
65	Montegalda	7	»	2.800
66	Montegaldella	3	»	1.200
67	Monteviale	3	»	1.200
68	Monticello Conte Otto	7	»	2.800
69	Montorso Vicentino	6	»	2.400
70	Mossano	5	»	2.000
71	Mussolente	8	»	3.200
72	Nanto	4	»	1.600
73	Nogarole Vicentino	2	»	800
74	Nove	6	»	2.400
75	Noventa Vicentina	15	»	6.000
76	Orgiano	8	»	3.200
77	Pedemonte	3	»	1.200
78	Pianezze	2	»	800
79	Piovene	10	»	4.000
80	Pojana Maggiore	10	»	4.000
81	Posina	7	»	2.800
82	Pove	5	»	2.000
83	Pozzoleone	6	»	2.400
84	Quinto Vicentino	6	»	2.400
85	Recoaro	17	»	6.800
86	Roana	14	»	5.600
87	Romano d'Ezzelino	9	»	3.600
88	Rosà	16	»	6.400
89	Rossano Veneto	10	»	4.000
90	Rotzo	9	»	3.600
91	Salcedo	2	»	800
92	Sandrigo	15	»	6.000
93	San Germano dei Berici	5	»	2.000
94	San Nazario	6	»	2.400
95	San Pietro Mussolino	2	»	800
96	Santorso	8	»	3.200
97	San Vito di Leguzzano	5	»	2.000
98	Sarcedo	7	»	2.800
99	Sarego	9	»	3.600
100	Schiavon	4	»	1.600
101	Schio	39	»	15.600
102	Solagna	4	»	1.600
103	Sossano	9	400	3.600
104	Sovizzo	4	»	1.600
105	Tezze	10	»	4.000
106	Thiene	20	»	8.000
107	Tonezza	3	»	1.200
108	Torrebelvicino	9	»	3.600
109	Torri di Quartesolo	6	»	2.400
110	Tretto	7	»	2.800
111	Trissino	13	»	5.200
112	Valdagno	35	»	14.000
113	Valli del Pasubio	11	»	4.400
114	Vallonara	7	»	2.800
115	Valrovina	2	»	800
116	Valstagna	10	»	4.000
117	Velo d'Astico	6	»	2.400
118	Villaga	6	»	2.400
119	Villaverla	8	»	3.200
120	Zanè	5	»	2.000
121	Zovencedo	2	»	800
122	Zugliano	8	»	3.200
	Totali	1.045		418.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. — *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1893**.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1931, n. **1607**.

Aumento del diritto sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare la misura del diritto di L. 0,20 al quintale sull'esportazione dei prodotti anzidetti di cui all'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, allo scopo di assicurare i mezzi occorrenti per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'agricoltura e foreste, per le finanze, per la giustizia e affari di culto e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diritto di L. 0,20 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, trattisi o no di merce coperta di marchio nazionale, è aumentato a L. 0,30 al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — GRANDI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 11. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1894**.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. **1566**.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Carmelo Mudanò » con sede in Floridia.

N. 1566. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Carmelo Mudanò », con sede in Floridia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1895**.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. **1567**.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Biscari.

N. 1567. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Biscari.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1896**.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1568**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Giuseppe » con sede in Zanco, frazione del comune di Villadeati.

N. 1568. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Giuseppe », con sede in Zanco, frazione del comune di Villadeati (Alessandria), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1897**.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1931, n. **1570**.

Determinazione della natura giuridica della fondazione « Collegio artistico Venturoli » con sede in Bologna.

N. 1570. R. decreto 15 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Collegio artistico Venturoli », con sede in Bologna, viene dichiarata istituzione pubblica di beneficenza agli effetti dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1898**.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1931, n. **1585**.

Modifica del R. decreto 29 gennaio 1931, n. 123, concernente una donazione disposta a favore della Regia università di Roma.

N. 1585. R. decreto 2 dicembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la educazione nazionale, il R. decreto 29 gennaio 1931, n. 123, è rettificato nel senso che la donazione disposta in favore della Regia università di Roma da apposito Comitato, per l'istituzione di un premio intitolato al nome di « Cesare De Lollis », si riferisce, oltre che alla somma liquida di L. 3230,10, alla somma di L. 21.200 nominali, anzichè a quella di L. 20.000 nominali nel decreto stesso indicata.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1899.**

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. **1571.**

Erezione in ente morale della « Fondazione per borse di studio dott. Michele Criscuoli » con sede in Pagani.

N. 1571. R. decreto 5 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione per borse di studio dott. Michele Criscuoli », con sede in Pagani, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1900.**

REGIO DECRETO 2 dicembre 1931, n. **1586.**

Erezione in ente morale della Fondazione universitaria sassarese « Filippo Garavetti » istituita presso la Regia università di Sassari.

N. 1586. R. decreto 2 dicembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la educazione nazionale, la Fondazione universitaria sassarese « Filippo Garavetti », istituita presso la Regia università di Sassari, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1901.**

REGIO DECRETO 2 dicembre 1931, n. **1593.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Voghera ad accettare una donazione.

N. 1593. R. decreto 2 dicembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Voghera viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 5000 nominali in cartelle del consolidato 5 %, disposta in suo favore dal prof. Cesare Ferlini, per l'istituzione di un premio di studio ad un alunno meritevole della 4ª classe del predetto ginnasio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

Numero di pubblicazione **1902.**

REGIO DECRETO 2 dicembre 1931, n. **1606.**

Autorizzazione alla R. Accademia delle arti del disegno di Firenze ad accettare una donazione.

N. 1606. R. decreto 2 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la R. Accademia delle arti del disegno di Firenze viene autorizzata ad accettare la somma di L. 34.000 donata dalle signore Alma ed Almira Hollaender per la istituzione di un premio da assegnarsi ai giovani di nazionalità italiana inferiori ai 20 anni avviati alle arti.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte di conti, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1932, n. **1.** *(Raccolta 1932).*

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato a Vienna il 30 dicembre 1931, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo stipulato sotto forma di scambio di note a Vienna il 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali, fra l'Italia e l'Austria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna, sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 10 gennaio 1932, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 19. — MANCINI.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI AUSTRIACO
AL MINISTRO D'ITALIA A VIENNA

Vienne, le 30 décembre 1931.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Fédéral est d'accord avec les stipulations suivantes:

Le Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche et le Gouvernement du Royaume d'Italie
s'engagent, à partir de la date à laquelle entrera en vigueur le présent accord, de régler les échanges de marchandises entre les deux Pays d'après les dispositions suivantes:

Article 1.

Les payements résultant des échanges de marchandises entre les deux Pays seront effectués moyennant compensation, pour l'Autriche, auprès de la « Banque Nationale Autrichienne » et pour l'Italie, auprès de l'« Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero », de la façon indiquée dans les articles suivants.

Article 2.

Toute dette pour achats de marchandises autrichiennes importées en Italie devrà être reglée moyennant le versement, en lires italiennes, du prix d'achat auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero créditera les sommes encaissées sur un compte commun, sans intérêts, qu'il ouvrira dans ses livres pour le compte de la Banque Nationale Autrichienne.

Article 3.

De même, chaque dette pour achats de marchandises italiennes importées en Autriche devra être réglée moyennant le versement, en schillings autrichiens, du prix d'achat auprès de la Banque Nationale Autrichienne.

La Banque Nationale Autrichienne créditera les sommes encaissées sur un compte commun, sans intérêts, qu'elle ouvrira dans ses livres pour le compte de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Article 4.

La Banque Nationale Autrichienne et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero échangeront des avis réciproques des versements reçus, avec indication de la date de chaque encaissement, autorisant de cette façon le payement aux vendeurs, d'après les dispositions contenues dans les articles 5 et 7.

Ce payement sera effectué sur la base de la parité monétaire légale et sera débité sur le compte commun.

Article 5.

Les vendeurs ont droit d'exiger les montants leur revenant, d'après l'ordre chronologique des versements dont à l'article 4 et après accomplissement des dispositions contenues à l'article 7, dans les limites des disponibilités existant dans les comptes communs y relatifs, auprès de la Banque Nationale Autrichienne pour les exportateurs de marchandises autrichiennes, et auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero pour les exportateurs de marchandises italiennes.

Article 6.

Les dettes résultant des échanges des marchandises qui étaient échues, mais n'ont pas encore été payées avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront réglées conformément aux dispositions contenues dans cet accord à la condition que, le cas échéant, les dettes libellées en autre monnaie soient transformées d'entente entre les parties contractantes en schillings en Autriche et en lires italiennes en Italie.

Au cas où, dans le pays de l'acheteur, à la suite des dettes résultant de l'échange de marchandises, des versements auraient été effectués en faveur du vendeur étranger sur le compte bloqué au nom du vendeur même, ou sur le compte d'un tiers (une banque), les deux Instituts, après présentation des documents y relatifs, se déclarent, dès à présent, disposés à accorder toutes les autorisations nécessaires pour le transfert de ces crédits sur le compte commun dans le pays de l'acheteur et à utiliser les montants relatifs de la même façon, comme s'ils avaient été directement versés par l'acheteur même, suivant les dispositions des articles 2 et 3.

Article 7.

Des montants versés par les importateurs de marchandises autrichiennes en Italie à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero 70 % seront employés pour le payement des crédits en faveur des exportateurs de marchandises italiennes, échus à partir de la date du présent accord, et 30 % seront tenus mensuellement à la disposition de la Banque Nationale Autrichienne, en lires italiennes, à titre d'avance sur le règlement trimestriel du « clearing ».

Ces 30 % seront cependant employés d'abord pour le payement des dettes dont à l'article 6. Au payement de ces mêmes dettes sera affectée aussi la disponibilité éventuelle de chaque mois sur la quote-part de 70 % pour la partie qui n'aura pas été absorbée par le payement des crédits en faveur des exportateurs de marchandises italiennes échus à partir de la date du présent accord.

Article 8.

Si dans les rélations d'affaires entre une maison exportatrice de marchandises autrichiennes et une maison exportatrice de marcandises italiennes il y avait la possibilité d'une compensation résultant d'une opération d'achat et de vente, la Banque Nationale Autrichienne et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero autoriseront, autant que possible, cette compensation, en examinant chaque cas séparément.

Article 9.

Le présent accord entrera en vigueur le 10 janvier 1932 et sa durée sera de 3 mois. Il pourra être dénoncé un mois avant son échéance. Dans le cas contraire il s'entendra prolongé pour des périodes ultérieures de trois mois s'il n'est pas dénoncé avec un avis préalable d'un mois.

Toutefois si des modifications seront apportées aux parités légales existant au moment de la signature du présent accord, celui-ci cessera d'être en vigueur à partir du jour même de cette modification. De toute façon les affaires qui seront conclues pendant la validité de l'accord seront toujours réglées sur la base des parités légales indiquées ci-dessus.

L'accord signé en date d'aujourd'hui pour régler les payements relatifs aux échanges commerciaux italo-autrichiens n'est pas applicable aux payements concernant les marchandises en transit.

Le Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche et le Gouvernement Royal d'Italie se réservent cependant de soumettre cette question à un examen approfondi et de la régler ensuite, le cas échéant, par un nouvel accord.

En priant Votre Excellence de bien vouloir me faire parvenir une communication analogue, je profite de cette occasion pour Vous réitérer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

SCHOBER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

IL MINISTRO D'ITALIA A VIENNA
AL MINISTRO DEGLI ESTERI AUSTRIACO

Vienne, le 30 décembre 1931.

Monsieur le Vice-Chancelier,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Royal est d'accord avec les stipulations suivantes:

Le Gouvernement du Royaume d'Italie et

le Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche s'engagent, à partir de la date à laquelle entrera en vigueur le présent accord, de régler les échanges de marchandises entre les deux Pays d'après les dispositions suivantes:

Article 1.

Les payements résultant des échanges de marchandises entre les deux Pays seront effectués moyennant compensation, pour l'Italie, auprès de l'« Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero », et pour l'Autriche, auprès de la « Banque Nationale Autrichienne », de la façon indiquée dans les articles suivants.

Article 2.

Toute dette pour achats de marchandises autrichiennes importées en Italie devra être reglée moyennant le versement, en lires italiennes, du prix d'achat auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero créditera les sommes encaissées sur un compte commun, sans intérêts, qu'il ouvrira dans ses livres pour le compte de la Banque Nationale Autrichienne.

Article 3.

De même chaque dette pour achats de marchandises italiennes importées en Autriche devra être réglée moyennant le versement, en schillings autrichiens, du prix d'achat auprès de la Banque Nationale Autrichienne.

La Banque Nationale Autrichienne créditera les sommes encaissés sur un compte commun, sans intérêts, qu'elle ouvrira dans ses livres pour le compte de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Article 4.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale Autrichienne échangeront des avis réciproques des versements reçus, avec indication de la date de chaque encaissement, autorisant de cette façon le payement aux vendeurs, d'après les dispositions contenues dans les articles 5 et 7.

Ce payement sera effectué sur la base de la parité monétaire légale et sera débité sur le compte commun.

Article 5.

Les vendeurs ont droit d'exiger les montants leur revenant, d'après l'ordre chronologique des versements dont à l'article 4 et après accomplissement des dispositions contenues à l'article 7, dans les limites des disponibilités existant dans le comptes communs y relatifs, auprès des l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero pour les exportateurs de marchandises italiennes et auprès de la Banque Nationale Autrichienne pour les exportateurs de marchandises autrichiennes.

Article 6.

Les dettes résultant des échanges des marchandises qui étaient échues, mais n'ont pas encore été payées avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront réglées conformément aux dispositions contenues dans cet accord à la condition que, le cas échéant, les dettes libellées en autre monnaie soient transformées d'entente entre les parties contractantes en lires italiennes en Italie et en schillings en Autriche.

Au cas où, dans le pays de l'acheteur, à la suite des dettes résultant de l'échange de marchandises, des versements auraient été effectuées en faveur du vendeur étranger sur un compte bloqué au nom du vendeur même, ou sur le compte d'un tiers (une banque), les deux Istituts, après présentation des documents y relatifs, se déclarent, des à présent, disposés à accorder toutes les autorisation nécessaires pour le transfert de ces crédits sur le compte commun dans le pays de l'acheteur et à utiliser les montants relatifs de la même façon, comme s'ils avaient été directement versés par l'acheteur même, suivant les dispositions des articles 2 et 3.

Article 7.

Des montants versés par les importateurs de marchandises autrichiennes en Italie à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero 70 % seront employés pour le payement des crédits en faveur des exportateurs de marchandises italiennes, échus à partir de la date du présent accord, et 30 % seront tenus mensuellement à la disposition de la Banque Nationale Autrichienne, en lires italiennes, à titre d'avance sur le règlement trimestriel du « clearing ».

Ces 30 % seront cependant employés d'abord pour le payement des dettes dont à l'article 6. Au payement de ces mêmes dettes sera affectée aussi la disponibilité éventuelle de chaque mois sur la quote-part de 70 % pour la partie qui n'aura pas été absorbée par le payement des crédits en faveur des exportateurs de marchandises italiennes échus à partir de la date du présent accord.

Article 8.

Si dans les rélations d'affaires entre une maison exportatrice de marchandises italiennes et une maison exportatrice de marchandises autrichiennes il y avait la possibilité d'une compensation résultant d'une opération d'achat et de vente, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale Autrichienne autoriseront, autant que possible, cette compensation, en examinant chaque cas séparément.

Article 9.

Le présent accord entrera en vigueur le 10 janvier 1932 et sa durée sera de 3 mois. Il pourra être dénoncé un mois avant son échéance. Dans le cas contraire il s'entendra prolongé pour des périodes ultérieures de trois mois s'il n'est pas dénoncé avec un avis préalable d'un mois.

Toutefois si des modifications seront apportées aux parités légales existant au moment de la signature du présent accord, celui-ci cessera d'être en vigueur à partir du jour même de cette modification. De tuote façon les affaires qui seront conclues pendant la validité de l'accord seront toujours réglées sur la base des parités légales indiquées ci-dessus.

L'accord signé en date d'aujourd'hui pour régler les payements relatifs aux échanges commerciaux italo-autrichiens n'est pas applicable aux payements concernant les marchandises en transit.

Le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche se réservent cependant

de soumettre cette question à un examen approfondi et de la régler ensuite, le cas échéant, par un nouvel accord.

En priant Votre Excellence de bien vouloir me faire parvenir une communication analogue, je profite de cette occasion pour Vous réitérer, Monsieur le Vice-Chancelier, l'assurance de ma très haute considération.

AURITI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931.
Dimissioni del sig. Ciurlo Enrico da agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 9 giugno 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova il signor Ciurlo Enrico fu Luca (Società);
Visto l'atto col quale il predetto Ciurlo ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 29 ottobre 1931-X sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Ciurlo Enrico (Società) da agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 283. — GUALTIERI.

(150)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1931.
Proroga della straordinaria gestione del « Collegio Nazareno » in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1931, col quale fu prorogato fino al 31 dicembre 1931 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del « Collegio Nazareno », in Roma;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 1° luglio 1932.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(162)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1931.
Delimitazione della zona di servitù aeronautiche intorno all'aeroporto di Gardolo.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circostante l'aeroporto di Gardolo e delimitata dalla linea inviluppo di tutti i cerchi di raggio 1 km. aventi i centri sul limite dell'aeroporto.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita dall'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Direzione territoriale del demanio della II Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Registro n. 5 *Aeronautica, foglio n.* 112. — CASATI.

(158)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1931.
Delimitazione della zona di servitù aeronautiche intorno all'aeroporto di Borgo Panigale.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circostante l'aeroporto di Borgo Panigale e delimitata dalle linee inviluppo di tutti i cerchi di raggio 1 km. aventi i centri sul limite dell'aeroporto.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita dall'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Direzione territoriale del demanio della II Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari approvate con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1931 - Anno X

p. Il Ministro: RICCARDI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Registro n. 5 *Aeronautica, foglio n.* 68. — CASATI.

(159)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1931.
Istituzione del campo di fortuna di Dorno in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il campo di fortuna di Dorno, in provincia di Pavia, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Scavi di terra e materiali a diverse profondità — Trasporti di terra e materiali a diverse distanze — Agguagliamento del terreno — Abbattimento d'alberi d'alto fusto — Spostamento della linea aerea su pali di legno esistenti nell'angolo nord-est della zona d'atterraggio — Rullatura, concimazione e semina a prato stabile asciutto del terreno — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi 5 a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

p. Il Ministro: RICCARDI.

(160)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1931.
Costituzione di una Commissione per lo studio dei problemi inerenti alle piccole attività della montagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che nell'interesse dell'economia nazionale è utile promuovere la rinascita e lo sviluppo delle piccole attività della montagna;

Considerato che, agli effetti della emanazione dei provvedimenti atti al raggiungimento dello scopo predetto, potranno giovare gli studi e le proposte di persone particolarmente competenti nella materia;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituita una Commissione avente lo scopo di studiare le condizioni delle piccole attività della montagna e di proporre le provvidenze che si riterranno atte a promuoverne lo sviluppo e l'affermazione, con particolare riguardo al miglioramento dell'agricoltura montana, al miglior impiego della mano d'opera ed alle esigenze dei mercati di consumo.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è presieduta dal Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste ed è composta:

dal direttore generale dell'Agricoltura;
dal direttore generale della Produzione industriale e degli scambi;
dal console generale comandante il Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale;
dal direttore dell'Azienda foreste demaniali;
da un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali:
Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;
Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;
Confederazione nazionale fascista dell'industria;
Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;
Confederazione nazionale fascista del commercio;
Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;
Federazione autonoma fascista delle Comunità artigiane d'Italia;
Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli;
un rappresentante dei seguenti Enti:

Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
Istituto nazionale delle esportazioni;
Comitato nazionale forestale;
Segretariato nazionale per la montagna;

da due membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e da due membri scelti dal Ministro per le corporazioni tra persone competenti in materia tecnica ed economica.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(163)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1931.
Soppressione del campo di fortuna di Postumia in provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1928, n. 217, che istituisce il campo di fortuna di Postumia, in provincia di Trieste;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

È revocato il decreto Ministeriale 8 settembre 1928-VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Postumia, in provincia di Trieste.

Roma, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro:* RICCARDI.

(161)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 812 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mattias Maria, figlia del fu Antonio e della fu Porcovich Mattea, nata a Zabroni (Sanvincenti) il 20 marzo 1895 e abitante a Brioni (Pola) è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli illegittimi nati a Brioni: Mastrio il 21 settembre 1925 e Romano il 27 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto:* SERRA.

(9362)

N. 779 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Trojanich Maria, nato a Pola il 17 dicembre 1888 e abitante a Pola, Clivo Capitolino n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bucar Maria di Andrea e fu Cerne Maria nata a Janco il 16 luglio 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto:* SERRA.

(9363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	245950	5 —	Rispoli *Gaetana* di Raffaele, minore sotto la p. p. del padre, dom in Scala (Salerno) con usufrutto a Rispoli Michele fu Francesco, dom. in Scala (Salerno).	Rispoli *Gaetano* di Raffaele, minore ecc. come contro e con usufrutto come contro.
3,50 % » » »	458990 458991 458992 458993	87,50 87,50 87,50 87,50	Motta Eugenio, Motta Antonio, Motta Giuditta, Motta Carolina di Gaetano, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Buscale (Milano) con usufrutto vitalizio congiuntamente a Marconi Luigia fu Santo, ved. di Saini Andrea ed a Saini *Maddalena* fu Andrea *nubile*, dom. in Buscale (Milano)	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente a Marconi Luigia fu Santo, ved. di Saini Andrea ed a Saini *Elisa-Maddalena-Giovanna* fu Andrea, *moglie di Anduia Anselmo*, dom. come contro.
»	458994	87,50	Motta Adolfo fu Angelo, dom. in Milano; con usufr. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	224068	7 —	Gagliardi *Amalia-Stefanina* fu Giuseppe, moglie di Monti *Alberto*, dom. in Ferrera Erbognone (Pavia), vincolata.	Gagliardi *Stefanina-Maria* fu Giuseppe, moglie di Monti *Lazzaro-Carlo-Alberto*, dom. come contro, vincolate.
»	317693	119 —	Gagliardi Stefanina fu Giuseppe, moglie di Monti *Carlo-Alberto*, dom. in Cambio, frazione di Gambarana (Pavia) vincolata.	
» »	569950 646264	122,50 94,50	Passarello Antonino fu Vito, dom. in Mistretta (Messina).	Passarello Antonino, *minore sotto la p. p. della Saia Maria-Concetta fu Giuseppe, ved. di Passarello Vito*, dom. come contro.
Cons. 5 %	191096	470 —	Lapolla Ettore fu Emanuele, *minore sotto la p. p. della madre Pepe Paola-Maria fu Emanuele, ved.* Lapolla, dom. in Matera (Potenza); con usufr. vital. a Pepe Paola Maria fu Emanuele, ved. di Lapolla Emanuele, dom. in Matera (Potenza).	Lapolla Ettore fu Emanuele, dom. in Matera (Potenza); con usuf. vital. come contro.
» »	88948 97390	285 — 320 —	Balugani *Rita* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Trombi Vittorina fu Ercole ved. di Balugani Giuseppe, dom. in Modena.	Balugani *Maria-Rita* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 dicembre 1931 - Anno X. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(10119)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	418395	200 —	*Guggino* Caterina di Antonino, moglie di Guggino Baldassarre, dom. in Messina	*Assumma* Caterina-*Maria* di Antonino, moglie ecc. come contro.
»	254142	2.400 —	Dodero Federico, Giorgio e Marco fu Claudio, minori sotto la tutela di Pinelli Alessandro fu Tullio, dom in Torino; con usufrutto vital. a Lonis *Battistina* fu Daniele, nubile, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Lonis *Maria-Amatrice-Battistina*, ecc., come contro.
» »	52917 45963	80 — 170 —	Faggian *Augusto* fu Pietro, dom. in Venezia.	Faggian Augusto-*Vittorio-Emilio* fu Pietro, dom. in Venezia.
»	246622	125 —	Ollino Lucia fu *Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Ambrogio Maria fu Giuseppe, ved. di Ollino Carlo, dom. in Mongardino (Alessandria).	Ollino Lucia fu *Domenico*-Carlo, minore ecc. come contro.
3,50 %	192823	70 —	Lanteri Maria di Francesco, moglie di *Ga-glia* Pietro, dom. in Brigo Marittimo (Cuneo).	Lanteri *Meigh* o *Meihg* Maria fu Francesco, moglie di *Gaglio* Pietro, dom. come contro.
»	621543	52,50	Raiteri Luigi-*Domenico-Giovanni* fu Gaspare, minore sotto la p. p. della madre Piovano Maria-Teresa fu Domizio, dom. in Ivrea (Torino).	Raiteri Luigi *Domizio-Germano* fu Gaspare ecc., come contro.
»	621544	52,50	Raiteri Maria-Natalina, moglie di Gregori Anselmo, Margherita nubile, Umberto-Carlo-Andrea e Luigi-*Domenico-Giovanni*, fratelli e sorelle fu Gaspare, eredi indivisi del loro padre, minori i due ultimi sotto la p. p. della madre Piovano Maria-Teresa.	Raiteri Maria-Natalina, moglie di Gregori Anselmo, Margherita nubile, Umberto-Carlo-Andrea e Luigi *Domizio-Germano* ecc. come contro.
»	346423	213,50	Bouvier *Erminia* fu *Giuseppe-Onorato*, moglie di Bianchetti Carlo-Gaetano, dom. in Torino.	Bouvier *Anna-Metilde* fu *Onorato*, moglie ecc. come contro.
»	258394	770 —	Bouvier Anna-Metilde-*Erminia* fu *Giuseppe-Onorato*, nubile, dom. in Torino, vincolata.	Bouvier Anna-Metilde fu *Onorato*, nubile, dom. in Torino, vincolata.
»	736485	350 —	Bouvier Anna-Metilde *detta Erminia* fu *Giuseppe-Onorato*, od Onorato, moglie di Bianchetti Carlo-Gaetano fu Giorgio-Domenico, dom. in Torino.	Bouvier Anna-Metilde fu *Onorato*, moglie di Bianchetti Carlo-Gaetano fu Giorgio-Domenico, dom. in Torino.
Cons. 5 %	141246	480 —	Bouvier Anna-Metilde-*Erminia* fu *Giuseppe*, ved. di Bianchetti Carlo-Gaetano, dom. in Torino.	Bouvier Anna-Metilde fu *Onorato*, ved. ecc. come contro.
» »	507050 507057	1.180 — 135 —	Bozzini *Francesca* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Sacchi Luigia fu Francesco, dom. in Landriano (Pavia). La seconda rendita è con usuf. vital. a Sacchi Luigia fu Francesco, ved. Bozzini, dom. in Landriano.	Bozzini *Maria-Francesca* fu Giovanni, minore ecc., come contro. La seconda rendita è con usuf. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	448469 462965	1.880 — 390 —	Spensieri Agata fu Michelangelo, minore sotto la p. p. della madre *Primiano Antonia o Antonietta* fu Bernardino, ved. Spensieri, dom. in Vinchiaturo (Campobasso).	Spensieri Agata fu Micelangelo, minore sotto la p. p. della madre *Primiani Angelantonia* fu Bernardino, ved. ecc. come contro.
3,50 %	589405	21 —	Furno *Maria* fu Gaspare, moglie di Cavollito Maurizio, dom. in Chivasso (Torino), vincolata.	Furno *Teresa-Maria-Lucia* fu Gaspare, moglie ecc., come contro, vincolata.
»	685438	42 —	*Forno Maria* fu Gaspare, moglie ecc. come la precedente, dom. in Oddalengo Grande (Alessandria), vincolata.	*Furno Teresa-Maria-Lucia* fu Gaspare, moglie ecc, come contro, vincolata.
Cons. 5 %	407218	605 —	Chiarodo *Emilia*-Antonietta fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Orsola *Rosetta* fu Andrea, ved. Chiarodo, dom in Pavone Canavese (Torino).	Chiarodo *Emiliana*-Antonietta fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Ossola *Rossetto* fu Andrea, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10190)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 95.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1550 — Data: 28 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Sabatini Primo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 10,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 27 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Di Stefano Federico per conto del comune di Aragona — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 14 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Cimbali notar Francesco fu Leone — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 255, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10253)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 82.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data. 10 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Cifone Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 3, consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1978 — Data: 16 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Borasio Domenico di Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 13 dicembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Milone Vittorio di Michele per conto di De Marco Giuseppina fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 280, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1147 — Data: 30 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Consigliere Emanuele fu Luigi Lazzaro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 di usufrutto — Rendita: L. 7500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 702 — Data: 26 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di

Napoli — Intestazione: De Gregorio Alfredo fu Federico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 di usufrutto — Rendita: L. 1825, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10230)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 88.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 7 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Pellegrino Carlo-Nicolò fu Paolo per conto di Curatolo Dorotea fu Salvatore, domic. in Marsala (Trapani) — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 200, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 6 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Perrella Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 350, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 16 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Cultrera Gian Battista fu Gaetano, domiciliato in Siracusa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 con usufrutto — Rendita: L. 210, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1921.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10189)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 441944 di L. 560, intestato a « Bonomi Maria Angela Innocenta, detta Innocenta, fu Antonio, moglie di Boselli Paolo, domiciliata a Gallarate (Milano) », vincolato per dote costituitasi dalla titolare.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7483)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 3.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 gennaio 1932 - Anno X

Francia	77.13	Oro	377.82
Svizzera	383 —	Belgrado	—
Londra	65.95	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.75
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.675
New York	19.581	Consolidato 5 %	80.425
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	80.30

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a cinque posti di primo ispettore nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto l'art. 8 del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1086, riguardante le norme da seguirsi nei concorsi per coprire i posti vacanti nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di primo ispettore (grado 9°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso i funzionari di qualsiasi Amministrazione statale in possesso della laurea o in giurisprudenza

o in scienze politiche o in scienze sociali o in scienze sociali e politiche o in scienze sindacali o in scienze economico-commerciali o in scienze politiche ed amministrative i quali rivestano almeno il grado 10° di gruppo *A* od il 9° di gruppo *B* o abbiano superato, se di grado 10° di gruppo *B*, l'esame di idoneità per la promozione al grado 9°.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata al Ministero delle corporazioni (Divisione personale e affari generali, via della Stamperia) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito, debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35. Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare il limite massimo è elevato ad anni 39;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2;

3° stato di famiglia, debitamente legalizzato, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

4° tutti i titoli di cultura che il candidato ritenga opportuno di produrre.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

I concorrenti che non appartengono a ruoli del Ministero delle corporazioni dovranno inoltre unire copia dello stato di servizio amministrativo.

Art. 5.

L'esame consterà di cinque prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

Economia politica e scienze delle finanze.

Diritto commerciale e istituzioni commerciali.

Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo).

Lingua francese.

Altra lingua estera a scelta del candidato.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto degli esami scritti e inoltre sulle seguenti:

Diritto internazionale.

Geografia commerciale.

Elementi di merceologia.

Politica commerciale e legislazione doganale.

Diritto civile.

Tecnica commerciale.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 aprile 1932 alle ore 9 e i candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La Commissione esaminatrice potrà assegnare, in aggiunta a detta somma, sino a tre ventesimi in più per la valutazione dei titoli di cui al n. 4 dell'art. 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di primo ispettore e potranno anche essere incaricati di disimpegnare le funzioni di addetto commerciale all'estero secondo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1086.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(176)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.